

3. Ai componenti degli organi di cui ai commi 1 e 2 spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di compiti istituzionali, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.”.

Art. 21

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2003, come sostituito dall'articolo 20 della presente legge, si applicano anche agli organi del Centro in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22

(Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali)

1. All'Allegato A della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 4 (Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili), le lettere da a) a c), e da e) a m) della sezione rubricata "Organizzazione regionale, personale, organi regionali", sono abrogate. Restano in vigore le leggi regionali: 25 febbraio 1976, n. 10, 31 maggio 1977, n. 25, 14 dicembre 1978, n. 70, 1 aprile 1985, n. 15, 22 aprile 1985, n. 21, 22 agosto 1986, n. 38, 2 ottobre 1997, n. 29, 5 novembre 1997, n. 35, 23 febbraio 1998, n. 7, 31 luglio 1998, n. 25, 22 giugno 1999, n. 17 e 24 novembre 1999, n. 32.

2. All'Allegato A della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 4 (Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili), l'intera sezione rubricata "Bilancio e Tributi", è abrogata. Restano in vigore le leggi regionali: 1 marzo 1984, n. 11, 3 dicembre 1984, n. 47, 26 aprile 1985, n. 24, 2 aprile 1986, n. 11, 23 giugno 1986, n. 23, 21 dicembre 1987, n. 56, 24 ottobre 1989, n. 35 e 14 gennaio 1991, n. 1.

3. All'articolo 27 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici), prima del comma 1 sono inseriti i seguenti:

“001. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità del lavoro e della qualità delle imprese, le amministrazioni aggiudicatrici, nella scelta dell'offerta migliore, utilizzando, di preferenza, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

01. La Regione, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici, promuove iniziative finalizzate a supportare l'attività di affidamento, anche tramite la predisposizione di capitoli, bandi e lettere di invito-tipo.”.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 12 febbraio 2010

LORENZETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Riommi, deliberazione 16 dicembre 2009, n. 1824, atto consiliare n. 1702 (VIII Legislatura);

— assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I "Affari istituzionali e comunitari" con competenza in sede referente, II "Attività economiche e governo del territorio" e III "Sanità e servizi sociali" con competenza in sede consultiva, il 22 dicembre 2009;

— licenziato dalla I Commissione consiliare permanente il 30 gennaio 2010, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Dottorini per la maggioranza e dal consigliere Lignani Marchesani per la minoranza e con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti II e III (atto n. 1702/BIS);

— esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 2 febbraio 2010, deliberazione n. 375.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Affari istituzionali e Segreteria della Giunta regionale – Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 1, commi 1, 3 e 5:

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 2 ottobre 2003, n. 229) convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326 (in S.O. alla G.U. 25 novembre 2003, n. 274):

«Art. 13.

Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.

1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi